

**RICORSI ALLA
CORTE COSTITUZIONALE**

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

REDATTRICE: Beatrice Pieraccioli

1. RICORSI STATALI

Nel periodo maggio 2005 - dicembre 2006 i ricorsi per legittimità costituzionale presentati dal Governo nei confronti di leggi regionali della Toscana sono stati 5, di cui 3 già decisi (nn. 51/2005 deciso con sentenza n. 248/2006 in materia di energia, 53/2005 deciso con sentenza n. 181/2006 in materia di sanità, 34/2005 in materia di imposte e tasse deciso con sentenza n. 413/2006).

Gli ulteriori ricorsi, ancora pendenti, sono rubricati ai numeri 25 e 27 del 2006 e riguardano rispettivamente le materie della pesca ed acquacoltura e della sanità pubblica.

Nella presente relazione vengono illustrati i motivi delle impugnative presentate, rinviando per quanto concerne i ricorsi già definiti, al commento delle relative pronunce costituzionali.

Con il ricorso n. 27, il Governo impugna la legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67 che apporta modifiche alla legge di disciplina organica del servizio sanitario regionale (legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40), offrendo, tra l'altro, l'interpretazione autentica della disposizione (peraltro già impugnata dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale con ricorso n. 53/2005 e decisa con sentenza n. 181/2006) secondo cui gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari, nonché gli stessi incarichi conferiti al personale universitario, presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo.

Il Governo eccepisce la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in quanto la disposizione suddetta disattenderebbe il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute dal legislatore statale all'articolo 2 septies della legge 26 maggio 2004, n. 138 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) che, da un lato, dispone che i soggetti sopra indicati possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, e dall'altro, prevede, che la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

Si segnala che la Corte costituzionale si è già espressa sulla natura esclusiva o meno del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, respingendo il ricorso dello Stato avverso l'articolo 59 della legge regionale 40/2005.

Secondo la Corte, il principio espresso nella legge statale non ha natura di principio fondamentale bensì carattere semplicemente dispositivo; ciò significa che le regioni, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in merito alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi, possono disciplinare in via autonoma le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie, privilegiando in senso assoluto il regime del rapporto esclusivo (è la scelta della Regione Toscana e dell'Umbria) oppure configurando tale situazione quale criterio preferenziale (in tal senso è la scelta della Regione Emilia-Romagna).

Con il ricorso n. 25/2006 il Governo impugna la normativa regionale in materia di pesca marittima sotto il profilo della violazione delle competenze esclusive statali. La legge impugnata è la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 66 (Disciplina dell'attività di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) con cui la Regione Toscana ha dettato disposizioni in tema di licenza di pesca (individuazione degli organi preposti al rilascio e regolamentazione delle relative procedure) e sui tempi, modi e strumenti dell'attività di pesca.

Tali disposizioni vengono impugnate dal Governo, in primo luogo sulla base dell'asserito contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali: dette competenze sarebbero delimitate dai confini terrestri del territorio regionale e, per le regioni costiere, dalla riva del mare; esse non potrebbero estendersi né al mare libero né al mare territoriale.

In secondo luogo esse violerebbero l'articolo 117, comma secondo, lett. a) Costituzione (rapporti internazionali e rapporti con l'Unione europea): un governo delle licenze a livello "locale, regionale o provinciale" sarebbe non compatibile con l'osservanza di tutta una serie di regole derivanti da convenzioni internazionali e regolamenti comunitari che disciplinano il settore della pesca.

Infine, le disposizioni in questione contrasterebbero con l'articolo 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e con l'articolo 120 della Costituzione perché la produzione legislativa regolamentare ed amministrativa delle singole regioni non potrebbe introdurre turbative della concorrenza, riservando trattamenti e

discipline più favorevoli agli imprenditori localizzati nel territorio regionale.

In sostanza, ad avviso del Governo, le disposizioni regionali determinerebbero una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con le esigenze di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca marittima.

2. RICORSI REGIONALI

I ricorsi presentati dalla Regione Toscana per illegittimità costituzionale avverso leggi statali, nel periodo intercorrente tra il maggio 2005 e il dicembre 2006, sono stati dieci.

Tra questi due sono stati già decisi (ricorso n. 79/2005 in materia di pesca ed acquacoltura dichiarato inammissibile con ordinanza n. 218/2006 e ricorso n. 55/2005 in materia sviluppo economico, sociale e territoriale deciso con sentenza n. 214/2006, che ha accolto solo in parte le questioni di illegittimità prospettate).

Le materie interessate dai ricorsi pendenti sono le più varie, vanno dall'ambiente (n. 69/2006) all'agricoltura (n. 65/2006), porti ed aeroporti civili (n. 6/2006), appalti pubblici (n. 84/2006), finanza e contabilità pubblica (n. 28/2006; n. 99/2006), sanità (n. 58/2006), tutela del paesaggio (n. 81/2006).

Da un primo sguardo d'insieme sul contenzioso sollevato, possiamo dedurre alcune osservazioni di carattere generale.

I motivi di impugnazione riguardano prevalentemente l'invasione della competenza legislativa regionale, sia concorrente (come ad esempio in materia di porti ed aeroporti, tutela della salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, tutela e sicurezza del lavoro), che residuale/esclusiva (autonomia organizzativa e finanziaria della regione, agricoltura, sviluppo economico).

Tali profili, attinenti alla violazione del riparto di competenze così come delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, verranno di seguito esaminati in maniera più approfondita.

Vari dei ricorsi esaminati denunciano poi la violazione dell' articolo 119 della Costituzione (nn. 28, 99, 58 e 69), ritenendo le leggi impugnate invasive sotto più dell'area riservata da tale disposizione costituzionale alle autonomie regionali e degli enti locali.

La Regione ricorrente richiama a tal proposito l'orientamento ormai consolidato della Corte costituzionale (sentenze nn 390/2004, 36/2004, 417/2005) secondo cui sono illegittime le norme statali che stabiliscono limiti specifici alle spese perché pongono vincoli che "non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa".

Occorre ricordare che per la Consulta la legge statale può stabilire solo "un limite complessivo, che lascia agli stessi enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

Nello stesso senso nella recente sentenza n. 449/2005 è affermato: "Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della regione non può essere considerata un principio in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e consolidamento della finanza pubblica (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione) perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell'area riservata dall'articolo 119 alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi".

Le censure svolte dalla Regione Toscana si appuntano altresì in merito alla violazione dell'articolo 118 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di sussidiarietà e leale collaborazione.

Come ormai ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 303/2003, 6/2004, 62/2005/, 242/2005, 285/2005, 383/2005), nelle materie di competenza regionale, l'attrazione delle funzioni amministrative in capo allo Stato, in applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, è costituzionalmente legittima solo laddove siano previste intese con le regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione.

In tal senso la regione si riporta alla sentenza n. 383/2005 in cui la Consulta ha sottolineato che "l'esercizio da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le province autonome

direttamente interessate (...). La sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte tra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di conferenza unificata".

Giova sottolineare che, nella pronuncia ora menzionata, il Giudice delle leggi precisa che "nell'attuale situazione, infatti, tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la chiamata in sussidiarietà di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie, che viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale".

E' sulla base di tali principi che nel ricorso n. 69, con cui la Regione impugna il cosiddetto "Codice dell'ambiente", viene invocata la illegittimità di quelle norme che prevedono il potere unilaterale e discrezionale del Ministro dell'ambiente di modificare ed integrare le norme tecniche in materia ambientale, attraverso atti aventi natura regolamentare, tuttavia incidendo, in tal modo, anche su materie soggette alla potestà regionale (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali) e ciò senza alcun coinvolgimento delle regioni e/o della Conferenza Stato- Regioni.

Ulteriore versante di doglianza è rappresentato dalla dedotta violazione dell'articolo 117, comma 6, sotto il profilo dell'indebito uso del potere regolamentare in materia non riservata in via esclusiva allo Stato.

Ad esempio, nel ricorso n. 6 avverso il decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" si sostiene l'illegittimità delle previsioni che rimettono ad atti ministeriali, di contenuto regolamentare, la determinazione delle nuove misure dei diritti aeroportuali, posto che in tal caso non si verte in materie di cui all'articolo 117, secondo comma, bensì in materie soggette a potestà legislativa concorrente (porti ed aeroporti civili).

Dopo queste brevi considerazioni espresse a livello generale, preme esaminare in maniera specifica le problematiche sussistenti in

relazione ad alcuni ricorsi, che, ad avviso della scrivente, meritano una trattazione più approfondita, in quanto aventi ad oggetto provvedimenti che coinvolgono tematiche di un certo rilievo

Tali sono i ricorsi n. 58/2006 in tema di sanità, n. 69/2006 in tema di ambiente, n. 84 in tema di appalti pubblici, n. 99 in tema di bilancio e ordinamento contabile, autonomia funzionale ed organizzativa della regione.

A conferma della maggiore attenzione da dedicare alle suddette impugnative, pare sufficiente sottolineare un dato, rappresentato dal fatto che le medesime norme portate al vaglio costituzionale dalla nostra Regione risultano essere state impugunate da numerose altre regioni.

Iniziando l'esame dei singoli ricorsi, partiamo dal n. 58, con cui la Regione Toscana impugna il decreto legge 272/2005, così come convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49, che, nell'ambito delle misure urgenti per garantire la sicurezza delle olimpiadi invernali, ha disposto modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

La Regione Toscana contesta il provvedimento sia sul piano del metodo, perché presentato senza alcuna forma di condivisione con le regioni, ma soprattutto perché depotenzia il ruolo dei servizi pubblici e prima di tutto dei SERT, escludendoli, per affidare i loro compiti alle strutture private.

Ormai esiste un pregresso di pronunciamenti della Consulta, inerenti al fatto che i livelli essenziali di assistenza sono determinati di intesa tra regioni e governo; anche qualora si ritenesse che le norme in esame non determinino livelli essenziali delle prestazioni, il parere della Conferenza Stato-Regioni sarebbe stato ugualmente obbligatorio perché le disposizioni interferiscono con le materie regionali, e segnatamente, con la materia della tutela della salute e dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Altro punto contestato riguarda la parità fra strutture pubbliche e private: le nuove norme affidano a queste ultime compiti che in precedenza erano riservati alle strutture del servizio pubblico, cioè ai SERT, e prevedono l'ingresso diretto delle persone interessate nelle strutture private, autorizzate e accreditate, senza alcun filtro di medici di strutture del servizio sanitario nazionale.

Le strutture private vengono abilitate alla diagnosi dello stato di tossicodipendenza, alla programmazione riabilitativa, all'esecuzione del

programma, senza verifica da parte della ASL sulla necessità dell'intervento, sulla validità del percorso riabilitativo e di reinserimento.

Una scelta legislativa che, secondo il ricorso della Toscana, "comporta una palese violazione dell'autonomia di spesa delle regioni che si vedono da una parte comprimere l'attività normativa e di programmazione dell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dall'altra vengono chiamate ad accollarsi le spese di prestazioni che vengono decise dalle strutture private senza alcun filtro da parte delle ASL".

Una compressione messa in evidenza dal terzo punto contestato, cioè dal fatto che una volta stabilita la parità fra strutture pubbliche e private abilitate ad operare in questo settore, la legge nazionale "fissa in modo dettagliato i requisiti soggettivi ed oggettivi che tali soggetti devono possedere e fissa in modo altrettanto tassativo le condizioni che possono giustificare il diniego all'autorizzazione. Così facendo, alle regioni non resta che la possibilità di fissare le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dalla legge e le cause che danno luogo alla sospensione o revoca dell'autorizzazione. In breve la competenza legislativa delle regioni è relegata a ruolo di mera esecuzione di una normativa compiutamente definita a livello statale, con la conseguente violazione di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario".

Con il ricorso n. 69 in materia di ambiente, la Regione Toscana ha impugnato il cosiddetto "Codice dell'ambiente" ovvero il d.lgs 152/2006 con cui il Governo ha dato attuazione alla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", elaborando un testo unico comprendente tutte le norme in materia ambientale e cioè: le norme concernenti gli aspetti della valutazione degli effetti sull'ambiente di piani o programmi (VAS), di progetti od opere (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); le norme in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; le norme in materia di rifiuti e bonifiche; le norme in materia di tutela dell'aria; ed infine, le norme in materia di tutela risarcitoria per il danno dell'ambiente.

Restano escluse dal testo unico la gestione delle aree protette nonché la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle specie protette di flora e fauna, le quali continuano ad essere disciplinate dalle specifiche normative di riferimento.

La Regione Toscana impugna la normativa suddetta in quanto lesiva dell'autonomia legislativa delle regioni: la materia disciplinata riguarderebbe profili non solo attinenti la tutela dell'ambiente, ma anche materie soggette alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni, quali la materia del governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, l'agricoltura e lo sviluppo economico.

A tal proposito si richiama l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 307/2003, 407/2002, 222/2003, 62/2005 e 203/2005) che ha chiarito che la materia della tutela dell'ambiente coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralità di interessi ed oggetti che non ricadono nell'esclusiva competenza statale, ma attengono anche a molteplici ambiti di competenza regionale; la materia dell'ambiente, "più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste, ciò non elude affatto la possibilità che le leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente o di quella residuale possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale".

Pertanto, l'intervento statale del legislatore statale dovrebbe svolgersi nel rispetto delle prerogative delle regioni costituzionalmente garantite, assicurando alle stesse un ruolo primario anche in considerazione del delicato intreccio tra diverse materie, di competenza statale e regionale.

Il decreto in questione, invece, non sembrerebbe raccordarsi con il nuovo quadro costituzionale e sotto molti aspetti le competenze regionali risulterebbero ingiustamente compresse (anche rispetto al quadro normativo di riferimento antecedente la riforma del titolo V, ed in particolare al riparto di funzione delineato dal d.lgs. 112/1998); inoltre la normativa emanata si porrebbe in contrasto, sotto molteplici profili, con la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Tale situazione appare dunque concretare la violazione degli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione ed in generale dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e di leale collaborazione.

Passando al ricorso n. 84 con cui la Regione Toscana ha impugnato il cosiddetto "Codice dei contratti pubblici" (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 13 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Il codice è destinato a sostituire una serie numerosa di normative in materia di appalti tanto al di sotto che al di sopra della soglia di applicazione delle direttive comunitarie, unificando in un unico testo normativo la disciplina riguardante i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La regione ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento su un provvedimento che per la sua importanza avrebbe richiesto un percorso condiviso e concertato con le regioni. Sul piano del contenuto, una dilatazione degli spazi riservati alla competenza statale tale da far ritenere lo Stato come unico soggetto titolare della potestà normativa in materia di lavori, forniture e servizi, in aperta contraddizione con un'ormai consolidata interpretazione dell'articolo 117 che riconosce alle regioni potestà legislativa in materia.

Le regioni ricorrenti si avvalgono, per sostenere le loro ragioni, di quanto si evince dal parere n. 335/2006 che il Consiglio di Stato ha emesso sullo schema del decreto. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non integrano una materia a sé stante, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono esser ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti;
- pertanto, salvo che per gli aspetti riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza e ordinamento civile, deve essere riconosciuto spazio per la legislazione regionale;
- tale competenza regionale deve essere riconosciuta per i contratti di interesse della regione, restando di competenza dello Stato i contratti stipulati da amministrazioni ed enti statali.

Da tali premesse il Consiglio di Stato ha concluso che è sottratta all'intervento regionale, perché attinente alla tutela della concorrenza e all'ordinamento civile la regolamentazione su: la qualificazione e selezione dei concorrenti, i criteri di aggiudicazione, il subappalto e la vigilanza sul mercato affidata ad una autorità indipendente.

Al contrario, è stato ritenuto ammissibile l'intervento regionale in riferimento ai profili organizzativi, procedurali, tra i quali la progettazione

dei lavori, servizi e forniture, la direzione dei lavori, il collaudo, i compiti ed i requisiti del responsabile del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato ammissibile l'intervento del legislatore regionale in relazione ai contratti al di sotto della soglia comunitaria, ove compete allo Stato la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però ricorra l'esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di uniformità alla disciplina di dettaglio.

Il ricorso n. 99 è presentato avverso il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani) convertito il legge 4 agosto n. 248 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrata e di contrasto all'evasione fiscale".

La Regione Toscana impugna tre norme del titolo secondo, relative al contenimento della spesa pubblica in quanto idonee a ledere l'autonomia organizzativa e finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni.

L'articolo 22 detta disposizioni per la riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali per l'anno 2006 nonché per il triennio 2007-2009, prevedendo che le somme provenienti dalle suddette riduzioni siano versate da ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

Poiché la disposizione intende riferire la sua operatività anche agli enti ed agenzie regionali, la regione ricorrente lamenta la lesione dell'autonomia organizzativa delle regioni costituzionalmente garantita dall'articolo 117 il quale, al secondo comma, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa unicamente con riferimento allo Stato ed agli enti pubblici nazionali; conseguentemente competerebbe alle regioni, nell'esercizio della potestà legislativa residuale, disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa della regioni e degli enti regionali.

Come previsto dall'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana, infatti, tali enti sono costituiti dalle regioni per lo svolgimento di propri compiti e funzioni; ora, si deve ritenere che incidere con vincoli puntuali di spesa sull'azione di tali enti significherebbe limitare l'attività della regione stessa, della quali gli enti in questione costituiscono un braccio operativo.

L'articolo 22 lederebbe, inoltre, l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti regionali.

La disposizione è analoga a quella che prevedeva una simile riduzione nel 2004 (legge finanziaria 2004), giudicata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 417/2005 che ha dichiarato l'illegittimità delle norme che stabiliscono limiti specifici alle spese perché pongono vincoli che "non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa".

Per le stesse ragioni viene impugnato l'articolo 26 che dispone che gli enti che non hanno rispettato il limite di spesa di cui all'articolo 1 della legge 311/2004 devono riversare al bilancio dello Stato l'eccedenza risultante dai conti consuntivi.

Anche questa norma si presenta lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria del sistema regionale, perché pone obblighi e vincoli specifici sulla spesa degli enti ed aziende regionali e perché impone di versare al bilancio statale i risparmi di tali organismi, in violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Infine la ricorrente impugna l'articolo 30 che conferma il limite alla spesa del personale previsto nella legge finanziaria precedente aggiungendo che il mancato rispetto del suddetto limite determina il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. In tal modo, la norma in esame, non solo ribadisce la sussistenza di tale vincolo ma anzi lo aggrava, con la previsione dell'impossibilità di procedere ad assunzioni per gli enti che non abbiano potuto rispettare il medesimo.

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL GOVERNO

Nr. Ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Articoli costituzionali violati	Motivi
51/2005 Deciso con sentenza n. 248/2006	Legittimità costituzionale	P.C.M	Regione Toscana	Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia)	Energia	Artt. 117, commi 1, 2 lett. a), e), l), m), 3; 119 Cost.	Violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato e concorrente
53/2005 Deciso con sentenza n. 181/2006	Legittimità costituzionale	P.C.M	Regione Toscana	Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)	Sanità pubblica	Artt. 3, 97, 117, commi 2 lett. l) e 3	Contrasto con il riparto della competenza legislativa tra stato e regione in materia di tutela della salute. Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile
25/2006	Legittimità costituzionale	P.C.M	Regione Toscana	Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 66 (Disciplina dell'attività della pesca marittima e dell'acquacoltura)	Pesca ed acquacoltura	Artt. 117, comma 2 lett. a), e), s), 118 e 120 Cost.	Violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e con l'UE, violazione di norme interposte, violazione della competenza in materia di tutela della concorrenza e di ambiente

Nr. Ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Articoli costituzionali violati	Motivi
27/2006	Legittimità costituzionale	P.C.M	Regione Toscana	Legge regionale 14 dicembre 2005 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)	Sanità pubblica	Art.3, 97, 117, commi 2 lett. l), 3 Cost.	Violazione della riserva statale in materia di ordinamento civile
34/2006 Deciso con sentenza n. 413/2006	Legittimità costituzionale	P.C.M	Regione Toscana	Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006)	Imposte e tasse	Art. 117, comma 2 lett. a) e 119 Cost.	Violazione della competenza legislativa esclusiva statale

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA

Nr. ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Atto impugnato	Articoli costituzionali violati	Motivi
55/2005	Legittimità costituzionale Deciso con sentenza n. 214/2006	Regione Toscana	P.C.M	Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)	Opere pubbliche e governo del territorio	Artt. 117, 118 Cost.	Violazione della sfera di competenza regionale in materia concorrente (governo del territorio) e esclusiva (turismo) Violazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione
79/2005	Legittimità costituzionale Deciso con ordinanza n. 218/2006	Regione Toscana	P.C.M	Decreto –legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38)	Pesca e acquacoltura	Art. 117, 118 e 119 Cost.	Violazione delle competenze legislative di tipo residuale esclusivo delle regioni. Violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Violazione del principio di leale collaborazione.
6/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Decreto –legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)	Porti ed aeroporti civili	Artt. 117 e 118 Cost.	Lesione delle competenze regionali concorrenti in materia di porti e aeroporti e della competenza

Nr. ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Atto impugnato	Articoli costituzionali violati	Motivi
							residuale in materia di turismo e sviluppo economico. Violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza, indebito uso del potere regolamentare in materia non riservata allo Stato.
28/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Bilancio e contabilità pubblica	Artt. 114,117 (commi 4 e 6), 118 e 119 Cost.	Esorbitanza dalle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e armonizzazione dei bilanci pubblici. Lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa delle regioni. Violazione del principio di sussidiarietà ed adeguatezza.
58/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Misure urgenti per garantire la sicurezza delle prossime olimpiadi invernali: disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope)	Salute	Artt. 5, 97, 117 (comma 2, lett. m), 118 e 119 Cost.	Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute. Violazione del principio di leale collaborazione

Nr. ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Atto impugnato	Articoli costituzionali violati	Motivi
65/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)	Agriturismo	Art. 117 comma 4 Cost.	Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva regionale in materia di agricoltura
69/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)	Ambiente	Artt. 11, 76, 77, 117 (commi 2, 3 e 6), 118 e 119 Cost.	Esorbitanza e violazione delle competenze normative, regolamentari ed amministrative, concorrenti ed esclusive di cui all'art. 117 Cost. Violazione di norme comunitarie. Violazione del principio di leale collaborazione
81/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Decreto legislativo 24 marzo 2006 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 12 in relazione al paesaggio)	Tutela del paesaggio	Artt. 76, 117, 118 Cost.	Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali e culturali. Violazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
84/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE)	Appalti pubblici	Artt. 76, 117, 118 Cost.	Lesione delle attribuzioni legislative e regolamentari della regione.

Nr. ricorso	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Atto impugnato	Articoli costituzionali violati	Motivi
99/2006	Legittimità costituzionale	Regione Toscana	P.C.M.	Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale)	Bilancio e contabilità pubblica	Artt. 117 commi 3 e 4, 119 Cost.	Lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della regione